



# COMUNE DI COLI

PROVINCIA DI PIACENZA

**Ord. N. 865**

**Prot. N. 1992**

**IL SINDACO**

Pag. 1

## **ORDINANZA CONTINGIBILE ED URGENTE**

**Oggetto: Emergenza epidemiologica da COVID-19 – indicazioni in materia funebre per decessi di persone avvenuti nelle private abitazioni del Comune di Coli.**

### **IL SINDACO**

RICHIAMATO l'art. 261 del TULPS di cui al Regio Decreto 27/07/1934, n. 1265 – Tit. 5 – Capo 1: "Misure contro la diffusione di malattie, infettive dell'uomo";

RICHIAMATO IL D.P.R. 285/1990 (Regolamento di polizia Mortuaria), in tema di malattie infettive-diffusive,

VISTA la nota dell'Azienda Sanitaria Locale di Piacenza del 03/04/2020 n. prot. 2020/0032452, con la quale venivano forniti chiarimenti operativi in materia di polizia mortuaria da applicarsi in questo periodo di emergenza epidemiologica;

RITENUTO di recepire in chiave funzionale taluni aspetti del suddetto R.D., in considerazione anche delle peculiarità e degli usi e consuetudini di questo territorio in tema di riti religiosi e veglie funebri;

RISCONTRATA l'emergenza sanitaria discendente dalla rilevazione di casi d'infezione sul territorio provinciale e comunale;

AL FINE DI ARGINARE il più possibile il contagio da COVID-19 si ritiene di dover anticipare il periodo di osservazione dei cadaveri rispetto alle 24 ore previste di norma, per tutti i decessi che avverranno in futuro nel territorio del Comune di Coli

RICHIAMATI, quindi, gli artt. 50 e 54 del TUEL;



# COMUNE DI COLI

PROVINCIA DI PIACENZA

Pag. 2

**Sino a nuove disposizioni in materia, fermo quanto previsto nel provvedimento di cui all'oggetto,**

## **ORDINA**

**A tutte le imprese di onoranze funebri che si trovino ad adempiere in Comune di Coli di procedere all'immediata chiusura del feretro appena constatato il decesso, senza rispettare il periodo di almeno 24 ore di osservazione dei cadaveri. Tutto ciò al fine di ridurre l'esposizione al rischio di contagio da parte della popolazione, in coerenza con la serie di misure di distanziamento sociale attualmente disposte a livello nazionale.**

**A tutto il personale medico che dovrà intervenire sul territorio comunale, rispetto ai decessi avvenuti in Coli (domicilio, altri luoghi di abitazione, ecc) , dopo la preliminare certificazione diagnostica di morte, si potrà procedere, trattandosi di morte da malattia infettiva-diffusiva , sia in caso di "ragionevole certezza o fondatezza ", o in caso di sospetta infezione, invocando le "ragioni speciali" previste nell'art.10 del vigente Regolamento di Polizia Mortuaria, ad una tempestiva chiusura della bara ed alle esequie. Sarà comunque cura dei medici intervenuti sul territorio, anche nei casi di "ragionevole certezza o fondatezza" della morte da SARS-CoV- 2" (per le quali non sia stato eseguito il tampone), una tempestiva comunicazione dei fatti al servizio di Igiene Pubblica competente per territorio, ai fini di eventuale inchiesta epidemiologica a scopo preventivo.**

Pertanto:

- in caso si tratti di tumulazione, il cadavere, senza essere svestito dagli indumenti coi quali è rinvenuto, deve essere avvolto in un lenzuolo imbevuto di disinfettante e deposto in apposita cassa zincata ;



# COMUNE DI COLI

PROVINCIA DI PIACENZA

Pag. 3

- in caso di inumazione il cadavere deve seguire le procedura già descritte per la tumulazione e posto in una cassa idonea all'inumazione, secondo quanto disposto nella nota regionale del 12/3/2020 "Emergenza epidemiologica da COVID-19. Indicazioni in materia di attività funebre".


- in caso di cremazione, il cadavere deve essere riposto con gli indumenti indossati al momento dell'exitus, avvolto sempre in un lenzuolo imbevuto di disinfettante e posto in apposita c.d. "barriera" ossia sacco come da nota regionale del 12/3/2020 "Emergenza epidemiologica da COVID-19. Indicazioni in materia di attività funebre".

Eseguiti tali adempimenti e, per eventuale ulteriore cautela, effettuata una decontaminazione esterna della bara mediante prodotti disinfettanti a concentrazione di 5.000 ppm di cloro attivo, la bara stessa, prima dell'espletamento delle esequie, potrà sostare laddove sia prevista la temporanea permanenza anche di feretri contenenti defunti non infettivi. Nulla osta, quindi, alle richieste di cremazione, anche in tempi assolutamente ristretti, laddove sia voluta dagli eredi o da precedenti disposizioni del defunto.

Si precisa tuttavia, al proposito, che in caso di richiesta di cremazione per soggetti deceduti a causa di malattia da CoVid-19 (o presunta tale), laddove gli stessi risultino portatori di dispositivi elettrici sottocutanei o intracorporei, non potendosi al momento garantire, per gli operatori sanitari addetti alla loro rimozione, sufficienti misure di sicurezza (in termini di appositi locali ed attrezzature), resterà a carico della impresa di pompe funebri incaricata delle esequie la scelta di veicolare la salma in forno crematorio adatto alla combustione di cadaveri portatori dei suddetti dispositivi.

Copia della presente ordinanza verrà trasmessa ai locali medici di base, alle locali imprese funebri, al Prefetto di Piacenza, agli organi di Polizia e agli organi di informazione per la necessaria diffusione;

Coli 04/04/2020



Il Vice Sindaco

Arch. Ester Pagni

Sede legale e Uffici:

Via del Municipio, 1 - 29020 COLI (PC)

Tel. 0523/931117 - Fax 0523/931136 - e-mail: info@comunecoli.it

Cod. Fisc. e P.I. 00229510334